

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1957

(63^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210, recante norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari » (1997) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 782, 783
AZARA, <i>relatore</i>	782
MONNI	783
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	783

« Integrazione dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (2043) (D'iniziativa dei senatori Petti e Agostino) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	777, 782
AGOSTINO	779
AZARA	779
FRANZA	780
GAVINA	781

MONNI	Pag. 781
PELIZZO, <i>relatore</i>	777
PETTI	778
PICCHIOTTI	780, 781
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	778, 781, 782

« Attribuzione ai Prefetti della competenza a provvedere per le autorizzazioni previste dall'articolo 17 del Codice civile, entro il limite di lire 100.000.000 » (2049) (D'iniziativa del senatore Trabucchi) (Discussione e reiezione):

PRESIDENTE	783, 786, 787
DE PIETRO	784, 787
FRANZA	785, 787
MONNI	785
RAVAGNAN	785
ROMANO	784
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	786
ZELIOLI LANZINI, <i>relatore</i>	783, 787

« Nuova data d'inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia » (2070) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	774
ROMANO, <i>relatore</i>	774
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	774

« Aumento delle indennità giornaliere per i giudici privati dei Tribunali per i minorenni e delle Sezioni di Corte d'appello per i minorenni » (2072) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	775, 777
FRANZA	775
MONNI, <i>relatore</i>	775, 776, 777
PICCHIOTTI	775
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	776, 777

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Cerabona, Cornaggia Medici, De Pietro, Franzina, Gavina, Leone, Magliano, Monni, Panmullo, Pelizzo, Pellegrini, Picchiotti, Ravagnan, Antonio Romano, Tessitori e Zelioli Lanzini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Marzola e Papalia sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Liberali e Cerutti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Nuova data d'inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia » (2070) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova data d'inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico

Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore sino al 31 dicembre 1959.

Il riassorbimento dei predetti aumenti, da effettuarsi secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, avrà inizio il 1° gennaio 1960.

ROMANO, relatore. Onorevoli colleghi, per il regio decreto del 30 dicembre 1937, n. 2584,

il ruolo organico del Corpo degli agenti di custodia era di 8.350 unità.

Con il decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 508, il ruolo fu temporaneamente aumentato di 1.750 unità per la durata di cinque anni.

Per il riassorbimento di detto aumento l'articolo 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale statui che, a cominciare dal sesto anno, un quinto delle vacanze che si sarebbero verificate nel ruolo doveva essere destinato alla soppressione di un corrispondente numero di posti iniziando dai gradi meno elevati fino al completo riassorbimento dell'aumento organico transitorio.

Un successivo temporaneo aumento di organico di altre 2.787 unità fu disposto con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 5 maggio 1947, n. 381, aumento destinato ugualmente ad essere riassorbito con le stesse modalità previste dal decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, numero 508.

Si ebbe così un aumento di organico di 4.537 unità ed il Corpo degli agenti di custodia risultò costituito di 12.887 unità.

La data di decorrenza del riassorbimento venne prorogata una prima volta con la legge 30 giugno 1951, n. 578, ed una seconda volta con la legge del 7 aprile 1954, n. 119. Il riassorbimento ebbe così inizio il 31 maggio 1955.

Gravi inconvenienti si sono manifestati in conseguenza della riduzione dell'organico, tanto che alle volte non è stato possibile concedere la licenza annuale o la giornata di riposo settimanale. Dovendo provvedersi a una completa revisione dell'organico, col disegno di legge in esame viene proposto di rinviare lo inizio del riassorbimento al 1° gennaio 1960.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo chiede che il disegno di legge venga approvato per le ragioni che il relatore ha esposto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento delle indennità giornaliera per i giudici privati dei Tribunali per i minorenni e delle Sezioni di Corte d'appello per i minorenni » (2072) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle indennità giornaliera per i giudici privati dei Tribunali per i minorenni e delle Sezioni di Corte d'appello per i minorenni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MONNI, *relatore*. Con decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 666, fu estesa ai membri privati dei Tribunali per i minorenni la indennità stabilita per i giudici popolari delle Corti d'assise in lire mille per ogni giorno di esercizio delle funzioni.

La misura di questa indennità si è rivelata in seguito sgradita e insufficiente: molti membri già in carica rassegnarono le dimissioni; altri, interpellati per la nomina, dichiararono di non accettarla; altri ancora, pur rimanendo in carica, si assentarono frequentemente dalle udienze o dalle sedute in camera di consiglio, poco lusingati dal modesto compenso.

Ciò ha spesso nociuto al funzionamento delle giurisdizioni minorili, determinando difficoltà e ritardi che è necessario rimuovere.

Ed è ciò, anzitutto, che giustifica questo disegno di legge governativo.

Ma vi è anche un'altra ragione che lo rende opportuno e doveroso. La equiparazione, ai fini della indennità, dei componenti privati delle Magistrature per i minorenni ai giudici popolari delle Corti d'assise di primo e secondo grado venne a cessare quando la legge 10 aprile 1951, n. 287, fissò per questi ultimi, all'articolo 36, la indennità in lire duemila, dimenticando, appunto, la precedente equiparazione. Poichè non vi è motivo per usare un diverso e minore trattamento, giustizia vuole che la parificazione sia ristabilita.

Appare però opportuno precisare, all'articolo 1, che la indennità viene dimezzata per i componenti dipendenti dello Stato, delle Pro-

vincie, dei Comuni e di ogni altro Ente pubblico.

Appare altresì opportuno che il titolo del disegno di legge sia così mutato: « Misura della indennità per i componenti privati delle Magistrature minorili ».

Non è infatti esatto parlare « delle » indennità perchè l'indennità è una sola; e non pare rispondente alla sostanza del disegno di legge parlare di « aumento » nei confronti dei giudici privati delle giurisdizioni minorili, perchè potrebbe sembrare che si usi ad essi un trattamento speciale mentre si tratta, come abbiamo visto, di giusta equiparazione.

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto due emendamenti:

Il primo modifica il titolo. Anzichè « Aumento delle indennità giornaliera », dire « Misura della indennità ». E anzichè distinguere il Tribunale per i minorenni e la Corte d'appello per i minorenni, usare la dizione: « la Magistratura per i minorenni ».

Il secondo consiste in un'aggiunta all'articolo 1, per cui la indennità viene corrisposta a metà per i componenti che siano dipendenti dello Stato, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici. Questi sono tolti alle funzioni che esercitano nell'ufficio pubblico: non è giusto che ricevano intera l'indennità che gli altri privati debbono ricevere.

PICCHIOTTI. In linea astratta il principio è giusto, perchè si tratta di funzioni alternative che non possono portare uno spostamento agli effetti pecuniari. Ma in realtà occorre considerare la situazione dell'impiegato pubblico il quale debba andare a prestare il suo servizio fuori residenza: in tal caso si trova esposto alle spese di vitto e di alloggio.

MONNI, *relatore*. C'è il rimborso: l'indennità è una cosa, il rimborso spese è un'altra.

FRANZA. Desidererei conoscere se i componenti privati prendono parte alle deliberazioni.

MONNI, *relatore*. Naturalmente. Sono giudici come quelli della Corte d'assise; così pure prendono parte alle riunioni in camera di consiglio.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La situazione è la seguente. C'era un'indennità di 1.000 lire che doveva essere ridotta alla metà per coloro che avevano, si vede..., la sfortuna di essere dipendenti dello Stato. È parso che questa indennità fosse veramente irrisoria. A me pare che la relazione sia stata forse un po' offensiva nei confronti di questi giudici « laici », i quali sembra non siano sufficientemente trattati alla loro funzione da questa indennità.

Il problema credo che debba essere posto soprattutto su un altro piano. La funzione è talmente elevata e delicata che mi pare offensivo dare ai giudicanti un'indennità di 1.000 lire, ridicibili a 500 per gli impiegati e i funzionari dipendenti dallo Stato. L'articolo 2 del disegno di legge che si dovrebbe votare parla di un maggiore stanziamento di lire 2.000.000: si tratta quindi soltanto di un lieve spostamento; e non si può negare che un'indennità di 2.000 lire (che diventa di 3.000, in certi casi) mi pare sia un'indennità non certamente abbondante.

Ciò premesso, la motivazione del disegno di legge è costituita dal desiderio di adeguare la situazione dei membri privati dei Tribunali minorili a quella dei giudici popolari delle Corti d'assise. Per le Corti d'assise la legge 10 aprile 1951, n. 287, (articolo 36) stabilisce che: « Ai giudici popolari spetta un'indennità di lire 2.000 giornaliere per ogni giorno nel quale esercitano le loro funzioni, ove tale luogo coincida con quello della loro residenza. Tale indennità è aumentata a lire 3.000 ove questa coincidenza non sussista.

« Ai giudici popolari che prestano servizio nelle Corti d'assise o nelle Corti di assise d'appello fuori della loro residenza, spettano inoltre le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di grado VI o per i consiglieri di Corte d'appello.

Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purchè sia comparso in tempo utile per prestare servizio ».

Il disegno di legge stabilisce che ai componenti privati dei Tribunali e delle Corti e Sezioni staccate d'appello per minorenni sono dovute le indennità previste per i giudici popo-

lari delle Corti d'assise e d'appello. Parifichiamo cioè il trattamento dei giudici privati con quello stabilito dall'articolo 36 della legge 10 aprile 1951 che non distingue fra coloro che sono cittadini privati e i dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, perchè in questa distinzione mi pare ci sia un'ingiustizia sostanziale. In fondo si vuole impedire che uno percepisca e lo stipendio di dipendente dello Stato e questa indennità; ma non si va però a vedere se il privato che fa il professionista o il commerciante ha chiuso il negozio o lo studio il giorno in cui va a fare il giudice in Corte d'assise o al Tribunale dei minorenni, il che sarebbe irriguardoso; e mi pare sarebbe giusto non fare la stessa *pitoccheria* nei confronti dei dipendenti dello Stato.

Per queste ragioni il Ministero, riconoscendo che l'adeguamento che si dispone, non è all'altezza della delicatezza della funzione, chiede che almeno ci sia la parificazione con la legge del 1951, in modo che il cittadino privato che esercita comunque la funzione di giudice, abbia un minimo di trattamento, uguale qualunque sia la sua attività.

MONNI, *relatore*. Non ho ben capito le sue proposte.

Se il progetto deve rimanere com'è, allora rimane anche quella limitazione per i dipendenti dello Stato, Province, Comuni, eccetera.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'articolo 1 si richiama solo al trattamento che hanno i giudici popolari delle Corti d'assise, ed i giudici popolari, per l'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, non hanno più quella discriminazione.

MONNI, *relatore*. Mi pare che sia detto « ridotta alla metà ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'articolo 36 della legge 10 aprile 1951 non fa più assolutamente discriminazioni. L'articolo 1 del presente disegno di legge si richiama solo alla legge del 1951.

MONNI, *relatore*. Se è così, siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione la proposta del relatore in relazione soltanto alla modifica del titolo: « Misura delle indennità », anzichè « Aumento delle indennità ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Faccio notare che anche per il solo mutamento del titolo, il disegno di legge dovrebbe tornare alla Camera.

MONNI, *relatore*. Allora ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui dà lettura:

Art. 1.

Ai componenti privati dei Tribunali e delle Sezioni di Corte di appello per i minorenni sono dovute le indennità stabilite per i giudici popolari di Corte d'assise di appello.

(È approvato).

Art. 2.

Alla maggiore spesa annua, prevista in lire 2.000.000, si provvederà, per l'esercizio finanziario 1956-57, a carico dello stanziamento del capitolo n. 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Petti e Agostino: « Integrazione dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (2043).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Petti e Agostino: « Integrazione dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 991, vanno aggiunte le seguenti parole: «, nonchè con le indennità stabilite dalla legge a favore dei membri del Parlamento, e con ogni assegno di natura previdenziale o mutualistica a favore degli stessi, in previsione della cessazione del mandato parlamentare ».

PELIZZO, *relatore*. Con il disegno di legge al nostro esame si vuole introdurre, a scopo interpretativo, una norma integrativa dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1956 n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952 n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

E ciò al fine di ovviare al fatto, più volte lamentato, che la Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori si rifiuta di accogliere le domande di ammissione al trattamento di previdenza sia degli iscritti che per la loro qualità di ex senatori già godono del trattamento di quiescenza corrisposto dal Senato, sia dei senatori che essendo in carica non godono di tale trattamento.

E ciò in contrasto con quanto, a nostro avviso, dispone l'articolo 9 della legge n. 991 del 1956, che, in sostituzione del primo comma

dell'articolo 33 della legge n. 6 del 1952, stabilisce che il trattamento di previdenza di cui all'articolo 31 di detta legge « non è subordinato alla cancellazione dagli albi forensi ed è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione volontaria della Previdenza sociale e con qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale ».

Per vero, con quest'ultimo inciso la Commissione di giustizia, nella sua seduta del 19 luglio 1956, ha chiaramente inteso comprendere anche il trattamento di previdenza fatto o da farsi ai parlamentari. Ma poichè la Cassa persiste sulla sua posizione negativa, appare opportuno che, al fine di eliminare ogni non corretta applicazione della norma, venga aggiunta al testo di legge la disposizione interpretativa contenuta nel disegno di legge in esame, che merita pertanto la nostra approvazione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei soltanto far presente una ragione fondamentale di carattere preliminare che può forse servire, se accolta, ad evitare una discussione. Il Ministero di grazia e giustizia ha studiato a fondo la questione e ritiene che così come sono le norme in questo momento il problema non possa assolutamente sorgere. Devo dire che, avendo scambiato, prima dell'inizio della seduta, qualche parola con il Presidente e con qualche senatore, ho sentito dire che invece, di fatto, il problema è sorto.

Esaminando con attenzione le norme dello articolo 9 della legge 31 luglio 1956 n. 991, che ha modificato l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952 n. 6, si vede che « il trattamento di previdenza stabilito nell'articolo 31 di detta legge non è subordinato alla cancellazione dagli albi forensi, ed è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione volontaria della Previdenza sociale e con qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale ».

Questo dovrebbe impedire qualsiasi interpretazione diversa per quanto riguarda il primo problema dell'eventuale cumulabilità del trattamento previdenziale degli avvocati col trattamento previdenziale dei parlamentari.

Per l'altro problema (la cumulabilità del trattamento dei parlamentari in carica con il trattamento previdenziale degli avvocati), non esiste una norma che possa comunque far pensare che non siano cumulabili.

Oggi io apprendo che di fatto il problema è stato sollevato per la prima ipotesi. Ma a me pare che, poichè la dizione delle leggi è di una chiarezza assoluta, il fatto di fissare una norma interpretativa potrebbe far sorgere, in altre ipotesi, il problema, ritenendosi che la legge disponga in senso opposto nelle altre ipotesi alle quali non si riferisce la norma interpretativa.

Peraltro riconosco che, essendosi il problema presentato in concreto, non sarebbe neanche opportuno respingere il provvedimento presentato. Se i parlamentari ritengono di servirsi anche del Governo per chiarire gli eventuali problemi concreti sorti, noi potremmo rinviare la discussione in modo che, se non riuscissimo a chiarire di fatto i problemi concreti che sono sorti, potremo successivamente riprendere il disegno di legge. Ma mi parrebbe imprudente, nel campo legislativo, arrenderci immediatamente all'ostacolo sorto facendo subito una legge e rischiando di far sorgere chissà quante incompatibilità che non abbiamo previsto.

Riterrei quindi opportuno chiedere alla Commissione la sospensione della discussione per un più approfondito esame del problema.

PETTI. Io non ho nessun motivo per essere discorde con l'onorevole Sottosegretario il quale chiede una breve sospensione. Meglio sarà se noi possiamo accordarci sul modo migliore di regolare la questione. Il Consiglio di amministrazione della Cassa nella sua Rassegna di gennaio-aprile 1957, a pagina 62, scrive così:

« Il Presidente passa quindi a trattare il n. 7 all'ordine del giorno, che riflette l'autorizzazione a stare in giudizio nella causa promossa dal senatore avvocato....., il quale continua a sostenere che per la modifica apportata all'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, deve intendersi rimosso l'ostacolo per la liquidazione del trattamento eccezionale di previdenza agli iscritti che godono di altra pen-

sione». (E gli atti parlamentari, relativi alla legge dello scorso anno, sono chiari in questo senso). « Non si dilunga al riguardo in quanto la questione è stata già più volte esaminata. Osserva che, a suo avviso, e come ha già ritenuto la Giunta esecutiva nella seduta del 23 marzo ultimo scorso, la recente modifica dell'articolo 33, senza adeguata riflessione e all'insaputa della Cassa, può avere qualche influenza agli effetti della interpretazione dell'articolo 56 della legge stessa, ma che, rimanendo le cose nei limiti dell'interpretazione, l'articolo 56 continuerà ad impedire la concessione del *trattamento eccezionale* di previdenza agli avvocati senatori senza pregiudizio, peraltro, del trattamento di pensione ordinario, quando ne ricorrano gli estremi, e della liquidazione in capitale, in ogni caso; che per rendere possibile la concessione del trattamento eccezionale agli avvocati senatori occorre una modifica dell'articolo 56, che non tutti ritengono opportuna e che comunque non può consistere in una indiscriminata abolizione del divieto di cumulo ».

Dopo aver preso visione di questa pubblicazione, io e il collega Agostino, che avevamo già presentato il disegno di legge, abbiamo ritenuto la modifica da noi proposta non sufficiente. Ritengo quindi opportuno proporre il seguente emendamento sostitutivo:

« Al n. 2, quarto comma, dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, vanno aggiunte, precedute da una virgola, le parole: " il trattamento di quiescenza a favore dei membri del Parlamento e ogni altro assegno di natura previdenziale o mutualistica a favore degli stessi " ».

Detto ciò, se la Commissione crede di dover soprassedere, chiedo che questa sospensione sia brevissima, perchè, come la Commissione comprenderà bene, la questione interessa specialmente i senatori anziani che al più presto possibile pensano di poter godere di un legittimo diritto già riconosciuto dalle precedenti leggi.

AGOSTINO. La questione è sorta a causa dell'opposizione da parte della Cassa di previdenza alla possibilità da parte dei parlamentari (e particolarmente dei senatori), di

ottenere, raggiunta l'età di 70 anni, la pensione, sia perchè i senatori in atto hanno una indennità, sia perchè, nel caso di non rielezione, hanno diritto alla pensione.

Questa preoccupazione fece sì che si affrontasse la situazione e si discutesse particolarmente in ordine alla cumulabilità delle indennità parlamentari e della pensione, o alla cumulabilità (nel caso in cui non si abbia più diritto all'indennità perchè non rieletti) della pensione del Senato o della Camera dei deputati con la pensione della Cassa nazionale forense.

Oggi, l'impostazione data alla questione dal Presidente della Cassa, e riportata dalla « Rassegna forense », indica che non si discute più in ordine alla cumulabilità o all'incompatibilità tra la pensione forense e l'indennità parlamentare, ma si sottolinea il contrasto tra l'articolo 56, quarto comma, n. 2, della legge istitutiva e l'articolo 9 della legge integrativa del 1956 che modificava l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952. Infatti, mentre l'articolo 9 della legge del 1956 opportunamente ha regolato l'ipotesi di cumulabilità, e l'ha regolata con una norma chiarissima che non dovrebbe lasciar luogo a dubbi, l'articolo 56, comma quarto, n. 2, della legge del 1952 è rimasto così com'era. Parrebbe che vi fosse contrasto tra l'articolo 33 nel testo attualmente modificato con l'articolo 9 della legge 1956, e questo n. 2 al quarto comma dell'articolo 56.

È quindi opportuno armonizzare l'articolo 33 (nel testo di cui all'articolo 9 della legge del 1956) con l'articolo 56, quarto comma, n. 2, facendo un esplicito riferimento a quello. Ed io proporrei che, in sostituzione del testo proposto da me e dal collega Petti, si approvasse, quale modifica all'articolo 56, quarto comma, n. 2, della legge 8 gennaio 1956, n. 6, questo testo: « che l'iscritto non goda di pensione o di altro trattamento economico il quale non sia cumulabile, secondo il disposto dell'articolo 33, primo comma, della legge ».

In questo caso noi stabiliremmo la piena armonia dei due articoli ed eviteremmo ulteriori contrasti.

AZARA. Solo poche parole. Fui relatore, a suo tempo, della legge del 1956 sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore

degli avvocati e procuratori e posso testimoniare che l'interpretazione, diciamo così, storica, dà ragione a quanto detto poco fa dal Sottosegretario di Stato, e cioè che la questione non dovrebbe e non potrebbe sorgere. Certamente tutte le disposizioni di legge possono dar luogo a dubbi: è logico. Ma ciò non significa che si debba, ogni volta, far subito una legge nuova. Perciò, dal momento che abbiamo una proposta interlocutoria del Governo, accettata dai due proponenti e credo anche dal relatore, penso sia opportuno aderirvi.

Se la direzione della Cassa d'accordo col Governo dà un'interpretazione logica a questa disposizione di legge, credo che la questione potrà essere risolta senza sollevare altri e più gravi problemi.

Il mio parere è quindi di accettare la proposta del Sottosegretario di Stato: dar mandato al Governo affinché compia ufficialmente i passi che ritiene opportuni presso la Cassa e poi riferisca alla Commissione.

FRANZA. Sono d'accordo con quanto proposto dal Sottosegretario. Dall'idea che mi sono potuto fare durante questa discussione ritengo sia fondata l'eccezione della Cassa. Essa fondatamente nega la cumulabilità della pensione, in quanto l'articolo 56 rispecchia una norma contenuta nella legge professionale: gli avvocati e i procuratori devono essere cancellati dallo albo quando essi spiegano un'altra attività, quale che sia (diversa è la funzione parlamentare). Successivamente però è venuta una disposizione di carattere interno che consente un trattamento di quiescenza agli ex parlamentari; per tale motivo ritengo che la Cassa neghi fondatamente, nell'interpretazione dell'articolo 56, il trattamento di pensione.

È ovvio che ciascuno di noi ha interesse a conseguire la cumulabilità delle pensioni. Sorge però allora il problema della cumulabilità di tutte le pensioni. Se noi infatti ci mettiamo su un tale terreno per quanto ci riguarda personalmente, non potremo negare un analogo trattamento agli altri. Perciò prima di affrontare questo problema occorre pensarci bene.

Ritengo quindi conveniente aderire alla proposta del Sottosegretario, nella speranza che lo Ufficio affari civili del Ministero riesca a far

prevalere il proprio punto di vista nei confronti del consiglio di amministrazione della Cassa.

PICCHIOTTI. Mi trovo in una situazione che credo opportuno far presente alla Commissione, a mo' di esempio. Io non sono *lupus in fabula*, ma *agnus* senza la *fabula*. Il trattamento che ho avuto dalla Cassa è stato tale da indispettirmi al massimo grado. Ero pensionabile nel 1955 perchè avevo finito 75 anni, e mi si è chiesto allora se ero ancora nell'esercizio professionale, quando tutti sapevano che da 55 anni io esercitavo; tant'è vero che ho avuto la medaglia d'oro per i cinquant'anni di professione. Le parole del Sottosegretario mi confortano; ma non sono certo confortato dalle persone che dovrebbero proteggerci e che ci fanno invece la guerra. Non è ancora stato completamente letto quanto si contiene nella Rassegna forense, ove si scrive: « Si è senza dubbio di fronte ad una situazione molto delicata che deve essere esaminata con ogni cautela. La soluzione che si presenterà possibile potrà rientrare nel testo di una prossima legge, della quale la stessa Cassa sente il bisogno per colmare qualche lacuna e perfezionare sul piano funzionale la riforma del luglio 1956. Nel frattempo è ovvio che la Cassa debba costituirsi e difendersi nel giudizio promosso dal senatore... »; il senatore coi puntolini sono io. Il 27 di ottobre la Cassa che ha risposto alla mia comparsa vuole andare a sentenza. Ora io mi trovo fra Scilla e Cariddi. Quanto alle diatribe sull'opulenza del nostro trattamento è stato già risposto da un nostro collega sui giornali — e sarebbe bene che lo avessero ripetuto anche gli altri — e cioè che noi non siamo dei rapinatori e che, in fondo, ogni mese a noi non rimane che lo stesso stipendio di un iniziato in qualunque carriera.

Ora il collega Franza dice che la tesi della Cassa è seria. In che senso è seria? Io ho sempre esercitato la mia attività contemperandola con la funzione di senatore, e in 55 anni di professione ho versato tutti gli arretrati che ora questi nostri dirigenti vorrebbero convertire in un unico esborso. Mi sembra che tutto ciò costituisca qualcosa che non voglio definire.

FRANZA. No, c'è una liquidazione.

PICCHIOTTI. Mi è stata fatta anche questa proposta: 480.000 lire di liquidazione una volta tanto. Ho risposto: elemosine non ne voglio da nessuno; se la pensione è un diritto, debbo averla perchè la legge mi pare chiara e decisiva; se non ne ho diritto, mi rassegnò.

Per tornare al mio caso, se il 27 ottobre la causa andrà a sentenza bisogna che io mi appoggi all'articolo 33 della legge 1952 modificato con l'articolo 9 della legge 31 luglio 1956. Sono sicuro d'altra parte che l'intervento dell'ufficio del Ministero della giustizia non riuscirà a smuovere la Cassa dalla sua tesi. Si pensi che, al Presidente del Consiglio, onorevole Zoli, che gli aveva detto: « Metterò da parte questa pensione per ricordare ai figli che ho fatto l'avvocato », il Presidente della Cassa si è permesso di rispondere: « Ma lei non ha diritto a niente ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mancano quindici giorni al 27 ottobre; non dico che si potrà risolvere la situazione in questo frattempo, ma si potrebbe trovare un punto d'incontro e portare una soluzione che — anche se non sarà accettabile per la Commissione, perchè sarà magari una soluzione di circolari e di disposizioni interne che non danno sufficiente garanzia per l'avvenire — permetta di dire, anche sul piano dei rapporti umani tra uffici, che la Commissione del Senato e il Governo hanno fatto tutto quello che potevano per chiarire la situazione. Se non sarà possibile — potrebbe anche essere, secondo l'interpretazione data dal senatore Franza, che la Cassa si trovi in condizioni di non potere in buona fede risolvere la questione — allora il Senato penserà ad iniziare una procedura legislativa nella forma che riterrà più opportuna.

Chiedo perciò quindici giorni di tempo. Non prometto di portare soluzioni definitive e accettabili, ma vedrò tutto quello che sarà possibile fare.

GAVINA. Io sono iscritto all'Albo degli avvocati e procuratori dal maggio del 1906, cioè da più di cinquant'anni. Mi sono sentito dire dalla Cassa che, allo stato, io non davo una dimostrazione di sufficiente attività legale per aver diritto ad essere iscritto alla medesima.

Dove la Cassa abbia trovato una disposizione che autorizzi ad una tale indagine, non lo so. Siamo nell'arbitrio più completo.

Ad ogni modo, dopo quanto ha detto il Sottosegretario, sono il primo a riconoscere che quindici giorni in sospensione non nuociono. Se non si riuscirà a risolvere la situazione, bisognerà provvedere in qualche modo. Tanto più che, indipendentemente dalle quindici o ventimila lire che si possono prendere dalla Cassa, vi è anche un lato morale nella questione: noi abbiamo pagato per anni e anni migliaia di lire di contributi per fare la pensione ai giovani, e noi vecchi dobbiamo stare senza.

MONNI. Vorrei osservare che non è questo il solo caso in cui il Parlamento viene oltraggiato. Personalmente mi risulta che un quindicinale di funzionari dello Stato, intitolato « Il tutore dell'ordine », riproducendo addirittura tutta la discussione avvenuta nell'8^a Commissione su un disegno di legge riguardante la concessione dei permessi di caccia agli addetti della forza pubblica, la intitolava così: « L'inqualificabile discussione davanti all'8^a Commissione », e continuava con una serie di oltraggi al Parlamento. Io minacciai di querela questo signore. Si trattava di un disegno di legge che il presentatore aveva poi dovuto ritirare perchè, scusate il termine, era sballato; la discussione era stata quindi molto breve. Questo signore minacciato di querela ha dovuto poi ritrattare in un numero recente di quello stesso giornale.

Ora fatti del genere avvengono molto spesso. E la pubblicazione della Rassegna che è stata qui citata ci deve mettere in guardia. Lo intervento di cui parla l'onorevole Sottosegretario è indubbiamente opportuno e potrebbe anche risolvere la questione. Ma non vorrei che chi è stato contrario finora e si è espresso in quei termini abbia la sensazione che non per ragioni di giustizia il Governo interviene, ma per ragioni di riguardo verso il Parlamento, e che la Cassa debba piegarsi per timore riverenziale o per altre ragioni ad una norma che ritiene non rispondente alla legge. Se così dovesse essere, abbiamo il dovere di assumere le nostre responsabilità e dire se riteniamo fermamente che si debba procedere in

quel modo, oppure no. Se siamo convinti che la questione sollevata dal collega Picchiotti è giusta, allora — e solo in questo caso — dobbiamo deliberare; in caso contrario, niente da fare. Mi rifiuterei di accettare una pensione se dovessi ritenere che mi è stata concessa soltanto per ragioni di riguardo al Parlamento. La cosa sarebbe certamente molto grave.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'intervento del Governo è solo sull'esatta interpretazione delle norme. Non sarebbe certo decoroso che il Governo intervenisse per piegare l'interpretazione per un atto di cortesia, (sia pure verso il Parlamento e non verso una sola persona). Questo non lo faremo mai, e del resto il Senato non lo ha chiesto. Si tratta solo di una discussione sulla interpretazione delle norme.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di sospendere la discussione del presente disegno di legge.

(È approvata).

La discussione del presente disegno di legge sarà ripresa tra quindici giorni.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210, recante norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari** » (1997).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210, recante norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

A modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210, le promozioni ad aggiunto giudiziario, confe-

rite a norma degli articoli 1 e 2 del decreto medesimo, si intendono disposte senza riserva di anzianità.

La graduatoria dei promossi, formata in base alla classificazione dagli stessi riportata nel concorso per uditore giudiziario, sostituisce, a tutti gli effetti, la classificazione di cui all'articolo 134 del regio decreto 30 gennaio 1941, numero 12.

AZARA, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge, che ci è stato assegnato in sede deliberante, appartiene a quelli che vorrei chiamare di assestamento del personale o di eliminazione di inconvenienti determinati da precedenti provvedimenti legislativi. Nel caso specifico, gli inconvenienti attuali derivano dal decreto legislativo 26 luglio 1944, col quale fu disposto che, per la durata dello stato di guerra, gli uditori che non avessero sostenuto l'esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario sarebbero stati promossi in base a dichiarazione di idoneità emessa dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello; e si aggiungeva una riserva di anzianità che avrebbe dovuto essere sciolta, con effetto retroattivo, in seguito alla formazione della graduatoria degli esami da indire dopo la cessazione dello stato di guerra. Tali esami, di fatto, non furono mai indetti. Quindi più logico fu il legislatore dell'altra guerra (quella del 1915-18), quando con un decreto del 2 marzo 1916 sostituì all'esame ad aggiunto un accertamento di idoneità compiuto dal Consiglio giudiziario della Corte d'appello, senza però porre alcuna riserva di anzianità.

Esattamente, quindi, si osserva, nella relazione del Ministro al disegno di legge, che è necessario attribuire carattere di certezza alla situazione creatasi in base alle norme eccezionali, scopo che non sembra ormai potersi conseguire attraverso il risultato di un esame, ma solo mediante l'emanazione di un provvedimento legislativo il quale, va notato, non dovrebbe avere altra funzione che quella di convalidare una situazione di fatto ormai consolidata da un decorso di tempo abbastanza lungo.

Il disegno di legge merita pertanto, a mio avviso, l'approvazione; proporrei soltanto un piccolo emendamento di pura forma, per precisare che il disegno di legge non ha soltanto

un carattere interpretativo, ma ha invece una sua precisa finalità.

Al primo comma dell'articolo unico sostituirei la formula: « si intendono disposte senza riserva di anzianità », con la formula: « non sono soggette a riserva di anzianità ».

MONNI. Quando da parte del relatore, che è stato un altissimo magistrato, si dice che il disegno di legge è opportuno, penso che nessuno di noi possa sostenere il contrario, anche se esso rappresenta, in sostanza, la sanatoria di una situazione che certamente non era normale. Non so se in tutti i casi questa sanatoria sarà veramente provvida; può darsi benissimo che si crei una situazione di diritto per persone che di fatto non meriterebbero una disposizione di tal natura. Ma tutto sommato ritengo sia meglio superare l'inconveniente e mi dichiaro senz'altro favorevole all'approvazione del presente disegno di legge.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non ho altro da aggiungere a quanto è stato detto dal relatore Azara. È logico che il legislatore del 1944, stabilendo con l'articolo 5 che la riserva di anzianità sarebbe stata sciolta in seguito alla graduatoria degli esami da indire dopo la cessazione dello stato di guerra, non s'accorse che in questo modo esponeva gli aggiunti, già promossi a tale grado, al pericolo di un risultato di esame negativo. D'altra parte, a causa delle condizioni eccezionali di quel periodo, nessun esame per aggiunto fu indetto nei quattro anni successivi alla guerra; è avvenuto inoltre che gli aggiunti furono promossi alla categoria superiore, senza che venisse sciolta prima la riserva di anzianità; e alcuni magistrati di tribunale furono promossi in appello, senza che i decreti fossero oggetto di rilievo da parte della Corte dei conti.

Sarebbe un assurdo pensare che tali consiglieri d'appello dovessero ancora oggi sistemare la loro posizione di aggiunto giudiziario.

Il presente disegno di legge ha quindi lo scopo di sciogliere la riserva di anzianità, senza bisogno di ricorrere all'esame quale mezzo per stabilire la classificazione dei detti magistrati, attribuendo carattere definitivo alla graduatoria attualmente esistente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

All'articolo unico del presente disegno di legge è stato presentato dal senatore Azara un emendamento tendente a sostituire la frase: « si intendono disposte senza riserva di anzianità », con la frase « non sono soggette a riserva di anzianità ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Azara.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge, il quale, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Articolo unico

A modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210, le promozioni ad aggiunto giudiziario, conferite a norma degli articoli 1 e 2 del decreto medesimo, non sono soggette a riserva di anzianità.

La graduatoria dei promossi, formata in base alla classificazione dagli stessi riportata nel concorso per uditore giudiziario, sostituisce, a tutti gli effetti, la classificazione di cui all'articolo 134 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

(È approvato).

Discussione e reiezione del disegno di legge di iniziativa del senatore Trabucchi: « Attribuzione ai Prefetti della competenza a provvedere per le autorizzazioni previste dall'articolo 17 del Codice civile, entro il limite di lire 100.000.000 » (2049).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di iniziativa del senatore Trabucchi: « Attribuzione ai Prefetti della competenza a provvedere per le autorizzazioni previste dall'articolo 17 del Codice Civile, entro il limite di lire 100.000.000 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Onorevoli colleghi, per quanto abbia ricevuto l'invito a

riferire soltanto ieri sera, cercherò di svolgere brevemente la mia relazione.

Il disegno di legge al nostro esame mira a meglio definire una procedura ancora informale. Secondo l'articolo 17 del Codice civile, che peraltro si esprime in maniera generica, gli enti giuridici non possono acquistare beni immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati senza un'autorizzazione governativa.

In seguito a provvedimenti successivi fu attribuita ai Prefetti la competenza a provvedere per tali autorizzazioni per determinate persone giuridiche; in particolare il decreto presidenziale 19 agosto 1954 dà facoltà ai Prefetti di concedere tali autorizzazioni agli Istituti ecclesiastici e agli Enti di culto per l'acquisto di beni immobili e per l'accettazione di donazioni o eredità, in cui siano compresi immobili, che non superino il valore di 25 milioni di lire. Per le altre persone giuridiche i Prefetti non hanno mai avuto l'autorizzazione a provvedere.

L'articolo 5 delle norme di attuazione del Codice civile stabilisce che la domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 17 del Codice deve essere presentata al Prefetto della provincia e accompagnata dai documenti necessari. Il Prefetto raccoglie le opportune informazioni, e ove non sia delegato a concedere la richiesta autorizzazione, trasmette la domanda al Ministero competente, secondo l'attività che la persona giuridica svolge.

Ora sono sorti, specialmente nell'ultimo ventennio, una quantità di enti dotati di personalità giuridica propria, molti dei quali operano nel campo economico, che si trovano in gravissime difficoltà tutte le volte che devono acquistare beni immobili. Spesso, la stessa ignoranza della legge ha fatto credere alle amministrazioni competenti che bastasse l'autorizzazione del Ministero dal quale gli enti dipendono per la regolarità degli acquisti, e magari dopo anni, soltanto in occasione di vendite o stipulazioni di mutuo, si è rivelata la inefficacia dell'acquisto.

Occorre quindi che il legislatore dia delle disposizioni concrete ed esatte che evitino il verificarsi di tali inconvenienti. Il collega Trabucchi, alla cui iniziativa si deve il presente disegno di legge, ravvisa naturalmente l'op-

portunità di porre un limite alla competenza prefettizia: ma, dato l'odierno valore dei beni, propone che tale limite sia portato a 100 milioni (naturalmente anche per gli Enti ecclesiastici per i quali il decreto del 1954 aveva fissato un limite di 25 milioni). Il Prefetto dovrebbe quindi avere la facoltà di concedere le autorizzazioni in questione sino ad un valore di 100 milioni.

Personalmente, non mi pronuncio decisamente, perchè desidero sentire anche il parere dei colleghi e del Governo, ma in linea di massima sono favorevole all'approvazione del presente disegno di legge. Il problema si presenta, secondo me, in modo molto serio e anche delicato. Si tratta, più che di interpretare lo articolo 17 del Codice civile, di rinnovare proprio la materia.

DE PIETRO. Io mi dichiaro contrario alla approvazione di questo disegno di legge, perchè vedo in esso delle incongruenze.

Prima di tutto, parlando di autorizzazione governativa, il Codice si riferisce al Governo e il Prefetto non è il Governo.

Poi c'è la questione del limite. Che cosa significa, rispetto alla formulazione del Codice il quale richiede l'autorizzazione governativa, stabilire che il Prefetto dispone entro il limite di 100 milioni? A parte il fatto che questa cifra di 100 milioni non è da disprezzare, non si può sapere quale significato possa avere il limite di cui si parla. O il Prefetto è competente in quanto impersona il Governo, e allora la competenza varrà sia per i 100 milioni, come per una lira o un miliardo, oppure questa competenza è soltanto governativa e allora questa soluzione non può ammettersi unicamente perchè si limita alla somma di 100 milioni.

Io sono dell'opinione che le questioni che possono sorgere, anche successivamente alla autorizzazione, siano così gravi che occorra sempre un provvedimento del Governo, inteso nell'accezione comune della parola.

ROMANO. Il disegno di legge, come è presentato, pare che si proponga innanzi tutto una precisazione, in quanto, nel termine « governativo » pare che il proponente ravvisi una possibilità di confusione.

A me pare che il disegno di legge possa essere causa di maggiore confusione. Quando il Codice civile parla di autorizzazione governativa, come ha detto esattamente il senatore De Pietro, si riferisce al Governo.

Ora, vi sono degli enti che possono avere carattere provinciale, ma altri che, pur risiedendo in una provincia, possono avere carattere nazionale, onde la necessità che quell'autorizzazione venga data dal Ministero competente oppure dal Capo dello Stato su proposta del Ministero competente. Quindi confusione non dovrebbe sorgere. La confusione sorge con la determinazione del valore che si deve accertare per dare l'autorizzazione.

A me preoccupa più di tutto l'articolo 3, perchè questo articolo è in contrasto con l'articolo 11 del Codice civile, il quale dice che la legge non dispone che per l'avvenire, ossia non ha effetto retroattivo.

Ora, questo articolo 3 può far nascere il sospetto che vi siano delle cause pendenti che possono andare a finire male perchè manca l'autorizzazione. Sarebbe più opportuno mettere da parte il disegno di legge.

FRANZA. Sono convinto che tutti i beni i quali siano stati acquistati dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio, il quale il 19 agosto 1954 delegò il Prefetto della provincia a sostituirsi al Governo nella facoltà di concedere autorizzazioni, abbiano creato una situazione di conflitto tra i donanti e coloro che hanno ricevuto la donazione, ove terzi interessati abbiano prodotto opposizione a questi decreti prefettizi.

L'atto del Governo ha una grande pubblicità perchè è richiesto un decreto del Presidente della Repubblica, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Quello del Prefetto non deve necessariamente essere pubblicato neppure sul Foglio degli annunci legali, quindi, ha un sapore di clandestinità.

Per acquisti o donazioni che raggiungano il valore di 100 milioni non è bene dare al Prefetto poteri che sono contrari alla legislazione vigente.

Ci sono molte ragioni che ci lasciano perplessi e ci inducono a contrastare questa iniziativa che potrebbe avere ripercussioni non felici anche nella pubblica Amministrazione.

MONNI. Io concordo con le osservazioni fatte prima dal collega De Pietro e ora dal collega Franza; però sono dell'opinione che, se anche si può dare per ammesso che la presentazione di questo disegno di legge parte da qualche fatto specifico, particolare, tuttavia tocca un problema che è di decentramento di poteri e di facoltà, che non è del tutto inopportuno.

Quindi, escludendo l'articolo 3, dove si parla di generale sanatoria di tutto quello che è avvenuto fin da quando è avvenuto — questa è norma assolutamente inaccettabile —, la prima parte del disegno di legge potrebbe meritare approvazione, ove fosse giustamente revisionata e modificata.

Il mio parere è questo: che il problema meriti attenzione e considerazione e che il disegno di legge non debba essere senz'altro respinto, ma si debba sospendere l'approvazione per un più approfondito esame. Respingere senz'altro il disegno di legge mi sembra, in un certo senso, offensivo e non giusto. Questo, intendiamoci bene, indipendentemente da una considerazione di carattere personale o di riguardo ad un collega, chiunque egli sia. Io penso che il problema di decentramento di potere dal Governo ai Prefetti, anche per questa materia, possa meritare una qualche considerazione. Succede spesso che si creino intralci in casi in cui l'intralcio non è necessario e si chiami il Governo a dare un'autorizzazione in casi di scarsa importanza, quando si può benissimo accettare una donazione senza stare ad aspettare che il Governo, con molto ritardo, si pronunzi.

Pertanto penso che il disegno di legge, ridotto ai suoi limiti, possa incontrare la nostra parziale approvazione.

In conclusione, io chiedo un esame più approfondito del disegno di legge e propongo pertanto che si sospenda la discussione.

RAVAGNAN. Leggendo la relazione al disegno di legge si ha l'impressione, manifestata anche da altri colleghi, che ci sia uno scopo nascosto, uno scopo che non si vuole manifestare.

Questo dubbio nasce soprattutto leggendo la sanatoria che si vorrebbe concedere con l'articolo 3.

D'altra parte, entrando nel merito dei disegni di legge, osservo che il potere del Prefetto da un lato viene aumentato, dall'altro diminuito, perchè, per quanto riguarda le autorizzazioni da concedere ai comuni, alle provincie e alle istituzioni pubbliche di beneficenza, il Prefetto è già competente per ogni somma e senza alcun dubbio. Se si pone un limite in questi casi si diminuisce la competenza di autorizzazione del Prefetto. Negli altri casi si aumentano enormemente le sue attribuzioni.

Anche questo equivoco, questa contraddizione, giustificano il rigetto del disegno di legge.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo, nella ipotesi che la Commissione ritenesse opportuno respingere il disegno di legge, non ha osservazioni fondamentali in contrario.

Però il punto di partenza del Governo era un po' più tenero di quello che, mi pare, la maggioranza della Commissione ha presentato quest'oggi, e partiva da una constatazione. Non si può negare che oggi l'autorizzazione, in questi casi che la legge prende in considerazione, prevede due atti di particolare rilievo: il parere del Consiglio di Stato e il decreto presidenziale, con una procedura lunga, ma anche, indiscutibilmente, di larghissima garanzia. Però vi erano delle eccezioni (alle quali alludeva il senatore Ravagnan) di competenza del Prefetto: una riguardante i Comuni, le Provincie, gli enti di beneficenza, un'altra gli istituti ecclesiastici (e qui vi è il limite di 25 milioni), una terza per le scuole di ogni ordine e grado, nel limite della competenza prefettizia territoriale (anche in questo caso per donazioni e acquisti che non superino i 25 milioni). Quindi un limite già c'è, di fatto, in questa competenza.

A questo punto sorge l'obiezione del senatore Trabucchi; cioè, vi sono altri enti che non rientrano in queste ipotesi e che a volte possono essere enti non di rilievo nazionale, (giustamente ha fatto una discriminazione il senatore Romano tra enti che hanno un loro campo d'azione nell'orbita provinciale e quindi possono ricondursi a competenze prefettizie e enti che hanno sede o sede princi-

pale in una provincia, ma hanno un compito, delle finalità e delle attività che riflettono più provincie o addirittura tutto il territorio nazionale).

Comunque vi sono degli enti strettamente provinciali per i quali sembra eccessiva questa procedura che giunge al parere del Consiglio di Stato e al decreto presidenziale. E allora il senatore Trabucchi propone che tutto vada alla competenza del Prefetto, aumentando quei limiti già previsti per le scuole e gli istituti ecclesiastici, da 25 milioni a 100 milioni.

Ora, la tesi governativa in appoggio alla proposta di rinvio è questa; non si può negare che, ogni qualvolta esiste una possibilità di rendere meno pesanti le procedure, è bene farlo, purchè la minore difficoltà e il minor peso procedurale non diminuiscano in modo grave le garanzie che ci sono.

La mia proposta è che una piccola Commissione di senatori veda se si può trarre del buono e del valido da questa tesi.

Per esempio, considerando la questione del limite di somma, non possiamo dimenticare che anche oggi esiste un limite, che ha una sua ragione d'essere, perchè entro certi limiti si può ritenere che una garanzia locale possa essere sufficiente e quando il problema è al di là di questi limiti e il lavoro molto maggiore, una garanzia maggiore è anche indispensabile. Però in questo caso il Governo si chiede se non sarebbe sufficiente un limite di 25 milioni senza arrivare a quello di 100 milioni.

Altra considerazione: la competenza del Prefetto sostituirebbe non solo un decreto presidenziale, ma salterebbe a piedi pari il parere del Consiglio di Stato che rappresenta, vorrei dire, il setaccio massimo di garanzia. E allora si potrebbe pensare ad un parere di qualche organo, Giunta provinciale o altro, a seconda della natura dell'ente di cui si tratta.

In conclusione il Governo si associa alla proposta di rinvio della discussione del disegno di legge fatta dal senatore Monni.

PRESIDENTE. Tenuto conto delle proposte avanzate, mi sembra che la Commissione debba innanzi tutto decidere sull'opportunità o meno di rinviare il seguito della presente di-

scussione ad altra seduta, al fine di consentire un più approfondito e meditato esame del disegno di legge. Nel caso che tale proposta sia approvata procederemo, secondo l'indicazione del Sottosegretario di Stato Scalfaro, alla nomina di una Sottocommissione di studio.

Metto ai voti la proposta adesso citata.

(Non è approvata).

Proseguiamo pertanto nella discussione del disegno di legge.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Tenuto conto degli orientamenti emersi dalla discussione ritengo che la reiezione della sospensiva significati, in pratica, reiezione dell'intero disegno di legge. Io ritengo, tuttora, che il merito del disegno di legge potrebbe essere utilmente esaminato.

DE PIETRO. Propongo che non si passi all'esame degli articoli.

FRANZA. Mi associo alla proposta del senatore De Pietro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione la proposta dei senatori De Pietro e Franza tendente a precludere l'esame degli articoli del disegno di legge. Tale proposta ha evidentemente il significato di reiezione dell'intero progetto di legge del senatore Trabucchi.

(È approvata).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.